



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALEDI PADOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VINCI	DOTT SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAMBARETTO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZARANTONELLO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1296/13
depositato il 12/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRAP 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702051 IRAP 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702052 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702052 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702052 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702053 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702053 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702053 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702054 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702054 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702054 IRAP 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702055 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702055 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S030702055 IRAP 2011

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1296/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/09/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

78

PRONUNCIATA IL:

30-9-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 FEB 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Maria Serena DI GIACOMO



(segua)

- avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701361 IRES-ALTRO 2007
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701361 IRAP 2007
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701362 IRES-ALTRO 2007
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701362 IRAP 2007
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701363 IRES-ALTRO 2009
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701363 IRAP 2009
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701364 IRES-ALTRO 2010
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701364 IRAP 2010
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701365 IRES-ALTRO 2011
 - avverso ATTO DI CONTEST n° T6SCO0701365 IRAP 2011
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:

F. S.R.L.

VIA F. PD

difeso da:

REGGI MAURIZIO

VIA VINCENZO MONTI 2 20123 MILANO MI

- sul ricorso n. 1297/13
- depositato il 12/12/2013

- avverso SOSP. RIMB. IVA-CRED.IMP. 2013
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:

F. S.R.L.

VIA F. PD

difeso da:

REGGI MAURIZIO

VIA VINCENZO MONTI 2 20123 MILANO MI

- sul ricorso n. 1298/13
- depositato il 12/12/2013

- avverso SOSP. RIMB. n° 84286 IVA-CRED.IMP. 2013
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:

E.

VIA F. PD

difeso da:

REGGI MAURIZIO

VIA VINCENZO MONTI 2 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 1299/13
- depositato il 12/12/2013

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1296/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/09/2014

ore 09:00



(segue)

- avverso RICH.REST.RIMB. n° 99418/2013 IVA-CRED.IMP. 2010
 - avverso RICH.REST.RIMB. n° 99418/2013 IVA-CRED.IMP. 2011
 - avverso RICH.REST.RIMB. n° 99451/2013 IVA-CRED.IMP. 2009
 - avverso RICH.REST.RIMB. n° 99451/2013 IVA-CRED.IMP. 2010
 - avverso RICH.REST.RIMB. n° 99451/2013 IVA-CRED.IMP. 2011
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:

F. SRL

VIA PD

difeso da:

REGGI MAURIZIO

VIA VINCENZO MONTI 2 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1296/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/09/2014

ore 09:00

Con i ricorsi riuniti n. 1296/13, 1297/13, 1298/13 e 1299/13, la società ricorrente, in premessa indicata, impugnava gli atti, i cui estremi sono sopra riportati e più precisamente con il ricorso R.G. 1296/13 impugnava gli avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP per gli anni dal 2007 al 2011 e atti di contestazione per le stesse annualità, con il ricorso R.G. 1297 e 1298/13 gli atti di sospensione del rimborso IVA e con il ricorso 1299/13 la richiesta di restituzione di rimborsi IVA.

La società ricorrente contestava sotto vari profili l'illegittimità degli atti impugnati e chiedeva a codesta Commissione di annullare gli stessi.

Più precisamente, sotto il profilo preliminare, contestava la legittimità della verifica posta a base delle pretese tributarie in quanto effettuata in contraddittorio non nei confronti dell'effettivo rappresentante legale della ricorrente, ma di soggetto che non rivestiva tale carica, ancora contestava il diniego del contraddittorio (dichiarato inutile dall'Ufficio) e per l'omessa allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento.

Nel merito delle contestazioni rilevava che il sillogismo degli accertatori, per cui si sarebbero reciprocamente emesse fatture con la società S.r.l. risultava completamente infondato. Rilevava che proprio per il fatto che in tale società ci fossero delle partecipazioni in comune con la ricorrente ciò rendeva palesemente plausibile che vi fosse emissione di reciproche fatture, per identici importi, e stante l'assenza di un divieto in tal senso specificava che tale attività era stata posta in essere in modo da poter meglio sfruttare le reciproche posizioni di mercato.



Ecceppiva inoltre anche l'inconsistenza dei rilievi per cui tale reciprocità di fatturazioni potesse essere stata resa necessaria per poter accedere al credito bancario.

Anche per quanto riguarda, altre fatturazioni, con altre società, venivano contestate le riprese dell'Ufficio rilevando che la parzialità delle dichiarazioni rese dai terzi non poteva assolutamente consentire di provare la sussistenza di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Legale, con costituzione in giudizio nelle proprie controdeduzioni, contestava analiticamente quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva a codesta Commissione di rigettare i ricorsi e condannare la società ricorrente alle spese del giudizio.

La Commissione ha potuto constatare, specie analizzando il cosiddetto merito delle eccezioni della ricorrente, la piena fondatezza delle contestazioni agli atti accertativi ritenendo inoltre che tale valutazione prodromica assorbe ogni ulteriore contestazione anche in merito ai riuniti e connessi ricorsi nei confronti dei rimborsi IVA.

La Commissione ritiene pertanto che per la documentazione prodotta e per la puntuale esplicitazione dei rapporti intercorsi tra le parti citate negli accertamenti sussista piena ragionevolezza e costituisca altresì forzatura interpretativa ritenere che le fatturazioni contestate celassero rapporti inesistenti.

Difatti è stato dimostrato che le fatturazioni con S.r.l. non servivano assolutamente a ricreare un maggior fatturato onde poter più agevolmente ricorrere al credito bancario, credito che anzi era già stato concesso e non del tutto utilizzato.

Non vi era alcuna intenzione di creare costi per raggiungere benefici fiscali data la neutralità delle operazioni.

Per quanto riguarda le altre operazioni l'onere probatorio, a carico dell'Ufficio, non è stato soddisfatto e le parziali affermazioni di impiegata amministrativa non consentono di poter affermare che le fatture fossero riferibili a rapporti inesistenti.


Sulla base di tali osservazioni, conseguentemente la Commissione

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'A.F. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 25.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e spese generali al 15% sulle competenze liquidate, IVA e Cassa come per legge.

Padova, il 30.09.2014

Il Relatore



Il Presidente

